



CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA -

Sede: viale Porta Adige 45 - ROVIGO

STATUTO

Titolo 1° - Costituzione

Denominazione - Sede

Art. 1 - È costituita in ROVIGO, in viale Porta Adige nº 45 - ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile-, l'Associazione Sportiva, denominata CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Titolo 2° - Scopi dell'Associazione

Art. 2 - L'Associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha scopi di lucro, è apolitica, e si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti: a) l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compreso lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella pratica sportiva della disciplina del gioco degli scacchi; b) il perseguimento di finalità sportive dilettantistiche e culturali anche attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche e/o culturali di ogni forma e genere, sia pubbliche che private; c) l'organizzazione in proprio ovvero la partecipazione all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi; d) la gestione e la promozione di corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale; e) la sottoscrizione, la gestione e la chiusura di conti bancari e postali necessari per i fini societari; f) la partecipazione con l'eventuale accessione a bandi di finanziamento sia pubblici che privati; g) la stipula di contratti di ogni tipo ai fini dell'attuazione degli scopi statutari e societari, anche con figure professionali, tecniche e società di qualsiasi natura e genere; h) la possibilità di acquisto, locazione, gestione di immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali, necessari allo svolgimento delle attività statuarie e per l'attuazione delle finalità societarie; i) lo svolgimento di attività secondarie e strumentali all'attività principale, anche di carattere commerciale, nel novero dei fini e per l'attuazione degli scopi statutari e societari;

- Art. 4 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative;
- Art. 5 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
- Art. 6 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione sportiva cui intenda affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione o dell'Ente di Promozione sportiva di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti istituti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Titolo 3° - I Soci

- Art. 7 Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Scacchistica Italiana, dell'eventuale diversa Federazione o Ente di Promozione sportiva di appartenenza, e dei rispettivi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Art. 8 I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.
- Art. 9 La qualità di socio è conseguita con il versamento del contributo associativo di cui all'art. 8, che sottende tacitamente l'impegno di attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota, la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato all'interessato il diniego debitamente motivato. Possono essere causa di rifiuto all'ammissione esclusivamente:

 a) la condanna per reati penali contro la persona, b) la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana o di ulteriore e diversa Federazione o Ente di Promozione sportiva; c) l'interdizione temporanea all'iscrizione decretata dalla Federazione Scacchistica Italiana o dall'ulteriore e diversa Federazione o Ente di Promozione sportiva di affiliazione della Associazione; d) il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente.
- Art. 10 Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché

dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

- Art. 11 Tutti i Soci maggiorenni godono altresì del diritto di voto per gli argomenti sottoposti a votazione nel corso delle assemblee disciplinate al successivo titolo 6. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Art. 12 L'ammissione del socio minorenne è subordinata alla presentazione di idonea richiesta di adesione, sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale, e prodotta all'inizio di ciascun anno di esercizio sociale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, ma non gode dei diritti di cui ai precedenti Art. 10 e 11;
- Art. 13 Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art. 46. Potrà pertanto presentare anche contestualmente entrambe le candidature per le cariche di Presidente e Consigliere;
- Art. 14 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e più in generale di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, a frequentare le sedi sociale ed operative, all'utilizzo dei materiali e del patrimonio dell'Associazione nei modi previsti ed eventualmente regolamentati dall'Associazione stessa.

Titolo 4º - Perdita della qualifica di Socio

- Art. 15 La qualifica di Socio si perde per: a) recesso unilaterale del socio; b) causa di morte; c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo; d) radiazione. Per le cause a) e b) c) di cui sopra non si necessita di deliberazione del Consiglio Direttivo;
- Art. 16 La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, con motivata deliberazione assunta con votazione a maggioranza assoluta, nei confronti del Socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; c) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- Art. 17 In sede di Deliberazione di sospensione da parte del Consiglio Direttivo, sarà assegnato al socio sospeso un congruo tempo
 non superiore a 30 giorni per presentare proprie memorie e ragioni contrarie alla sospensione.
- Art. 18 Decorso il termine di cui all'art 17 il Consiglio Direttivo dovrà deliberare con votazione a maggioranza assoluta sulla riammissione a qualità di socio o sulla sua definitiva, ed imperitura decadenza con radiazione.
- Art. 19 Il provvedimento di radiazione di cui all'art 15 dovrà essere ratificata alla prima assemblea ordinaria utile dell'Associazione. Sino a quel momento la qualifica di socio rimarrà sospesa. In caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea il socio sarà riammesso;

Art. 20 - Il socio radiato non potrà mai più far parte dell'Associazione.

Art. 21 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera con raccomandata A/R oppure a mezzo PEC laddove possibile. I Soci receduti o radiati non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

Titolo 5° - Fondo comune e gestione finanziaria

Fondo comune

Art. 22 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi qualora deliberati e previsti dal Consiglio Direttivo, da eventuali oblazioni, lasciti, donazioni, contributi, finanziamenti o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione, dagli utili derivanti dalle attività organizzate o dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali all'attività principale di cui all'art.3 comma i). Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Contributi e sponsorizzazioni

Art. 23 - L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo comune ed utilizzato per fini statutari.

Esercizio sociale e bilancio

- Art. 24 L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- Art. 25 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare ordinaria ai sensi dell'art 41 lett b). Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- Art. 26 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Art. 27 Contestualmente alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Titolo 6° - Gli organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione

Art. 28 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;



- II Vice Presidente;
- Art. 29 Sono membri funzionari dell'Associazione:
 - Il Segretario;
 - Il Tesoriere:

Assemblee degli Associati

- Art. 30 L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi con le tempistiche dei susseguenti articoli, mediante avviso agli associati da affiggere nel locale della sede dell'Associazione e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Associazione; in ausilio ai due metodi precedenti è anche possibile attuare l'inoltro della convocazione mediante posta elettronica, anche certificata se ritenuto utile o necessario.
- Art. 31 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto. Ogni socio potrà rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato; per le deliberazioni di assemblea straordinaria attinenti alo scioglimento dell'Associazione non sono ammesse le deleghe ai sensì del successivo art. 58.
- Art. 32 Quando l'assemblea è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati, e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- Art. 33 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo viene chiamato a presiedere una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- Art. 34 L'assemblea nominerà un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- Art. 35 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- Art. 36 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- Art. 37 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modaità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Associazione. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

- Art. 38 La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.
- Art. 39 L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente su mandato del Consiglio

Direttivo stesso, con le metodologie di cui all'art.30 almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli Associati.

- Art. 40 Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria, e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 39 e del successivo articolo 41;
- Art. 41 L'assemblea ordinaria: a) ratifica il programma d'attività annuale ed eventualmente pluriennale ed approva il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio predisposti dal Consiglio Direttivo; b) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto, sottoposti alla sua competenza o al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Art. 42 L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare in merito a: a) approvazione e modificazioni allo statuto sociale; b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- Art. 43 La convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà essere indetta dal Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, e convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo stesso con le metodologie di cui all'art.30. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Validità assembleare

- Art. 44 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati mediante delega due terzi degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Art. 45 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, e redatto il relativo verbale, tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 46 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni, o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

per il consiglio possono esprimere la loro candidatura sino alle ore 24 del terzo giorno antecedente all'assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni.

Art. 48 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 4 membri (Consiglieri) escluso il Presidente. Il numero massimo di Consiglieri eleggibili è in ragione del numero di associati regolarmente iscritti al momento dell'indizione dell'assemblea elettiva; Il numero di Consiglieri può attestarsi nel numero massimo di:

- a) 4 (quattro) per un numero di associati sino a 20 (venti);
- b) 6 (sei) per un numero di associati compreso tra 21 (ventuno) e 40 (quaranta);
- c) 8 (otto) per un numero di associati compreso fra 41 (quarantuno) e 60 (sessanta);
- d) 10 (dieci) per un numero di associati superiore a 60 (sessanta);

I Consiglieri sono scelti mediante votazione a scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni che abbiano presentato apposita candidatura, sono eletti a maggioranza relativa dei votanti, e sono rieleggibili.

Ciascun elettore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al 50% del numero dei consiglieri eleggibili in funzione degli scaglioni di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d).

In caso di parità di voti ricevuti fra due o più candidati, e fatta salva la rinuncia o l'accordo fra gli stessi, sarà stabilito l'ordine di precedenza alla carica in base alla durata della qualità di socio del Circolo Scacchistico Rodigino retroattiva e continuativa a far data dal giorno dell'assemblea elettiva.

Il consigliere eletto, che abbia presentato candidatura anche come Presidente e che sia stato eletto anche come tale, decade automaticamente ed immediatamente dalla carica di consigliere e viene sostituito dal primo dei candidati consiglieri non eletto. In caso di parità fra più consiglieri non eletti si procede alla selezione del sostituto con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 49 - Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, e il Tesoriere. Può procedere altresì, scegliendo fra gli Associati o fra i tesserati della Federazione o dell'Ente di Promozione sportiva a cui l'Associazione risulti affiliata, alla eventuale nomina del Direttore Tecnico, del Responsabile del Settore Giovanile, del Magazziniere, indicando all'atto della nomina la durata dell'incarico e dando atto che dette figure sono prive di diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o necessario, oppure quando sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio, al netto del Presidente. La convocazione, da attuare a mezzo telefonico o di posta elettronica, deve essere effettuata non meno di due giorni prima dall'adunanza. Le sedute del Consiglio Direttivo si possono tenere sia in presenza che in videoconferenza, anche in forma mista, e sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, con prevalenza in caso di parità.

Art. 50 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Ad esso spetta il compito di: a) curare l'adozione delle delibere assembleari; b) redigere la relazione di programma delle attività; c) redigere il rendiconto economico finanziario; d) compilare ed approvare i regolamenti interni; e) approvare preliminarmente la stipula da parte del Presidente di tutti gli

atti e contratti inerenti all'attività statuaria e sociale; f) deliberare circa la radiazione degli Associati secondo quanto previsto dall'art.

15; g) nominare i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e delle varie articolazioni di attività in cui si articola l'Associazione;

h) redigere annualmente l'inventario del patrimonio di proprietà dell'Associazione; i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; D indire le date delle assemblee ordinarie dei soci almeno una volta all'anno nonché indire l'assemblea straordinaria; m) nominare fra i propri componenti, alla prima riunione utile dopo l'insediamento, le figure del Vice Presidente, del Segretario, e del Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni sopra elencate, ad eccezione della redazione e del rendiconto economico finanziario (lett. c) nonchè della nomina delle figure del Vice Presidente, del Segretario, e del Tesoriere (lett. m);

Art. 51 - Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 52 - In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo, composto dai Consiglieri rimanenti, provvede alla sostituzione con il subentro dei candidati esclusi dalla carica di consigliere in ordine di votazione nell'ultima assemblea elettiva svolta. Se viene meno il numero minimo dei Consiglieri, o la figura del Presidente, il Consiglio Direttivo decade.

Art. 53 - Allorquando il Consiglio Direttivo decade per le motivazioni di cui agli articoli precedenti, il Segretario o, in subordine di rappresentatività il Tesoriere, provvede a convocare entro 15 giorni l'Assemblea degli associati al fine di provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 54 - Fino alla nuova costituzione del Consiglio, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'ultimo Segretario in carica o, allorquando mancante o indisponibile, dall'ultimo Tesoriere in carica;

Presidente

Art. 55 - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea mediante scrutinio segreto separato dall'elezione del Consiglio Direttivo tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura alla carica di Presidente; egli assume la carica immediatamente dopo lo scrutinio delle schede di votazione ed è il legale rappresentante in ogni evenienza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificare alla prima occasione utile da parte del Consiglio Direttivo.

Vice Presidente

Il Vice Presidente viene nominato fra i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 50 lett. m); In caso assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le funzioni.

Segretario

Art. 56 - Il Segretario viene nominato fra i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 50 lett. m) e dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'attività amministrativa dell'Associazione;

Tesoriere

Art. 57 - Il Tesoriere viene nominato fra i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 50 lett. m), e svolge le seguenti funzioni: a) cura l'amministrazione economico patrimoniale dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili; b) è incaricato della tenuta contabile delle riscossioni e dei pagamenti; c) redige annualmente il conto del patrimonio dell'Associazione; d) provvede alla stesura degli schemi di bilancio da approvare; e) relaziona ogniqualvolta richiesto al Consiglio Direttivo sullo stato economico patrimoniale dell'Associazione; f) redige dopo ciascuna attività, manifestazione o evento organizzato il conto consuntivo dell'evento stesso, e lo illustra al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;

Titolo 7° - Norme finali

Scioglimento

Art. 58 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Art. 59 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Art. 60 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 61 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto si applicano, le disposizioni dello Codice Civile e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana o della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva di riferimento ai quali l'Associazione risulta affiliata.

Art. 62 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Il Segretario C

Stepen Francis

ROVIGO, 26 Novembre 2023